

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1381

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

(PALADIN)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1993

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -
legge comunitaria 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge:		
Titolo I (Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari)	»	15
Titolo II (Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa)	»	20
Capo I (Libertà di circolazione)	»	20
Capo II (Assicurazioni)	»	24
Capo III (Protezione del consumatore)	»	32
Capo IV (Sanità)	»	35
Capo V (Lavoro)	»	39
Capo VI (Ambiente e agricoltura)	»	40
Capo VII (Produzione industriale)	»	45
Capo VIII (Relazioni con la Comunità)	»	49
Allegato A	»	51
Allegato B	»	54
Allegato C	»	55
Allegato D	»	58

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Con il presente disegno di legge viene data attuazione per la terza volta alla legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), nella parte in cui prevede una «legge comunitaria» annuale come strumento istituzionalmente preordinato ad assicurare con cadenza periodica l'adeguamento della legislazione nazionale agli obblighi che ci derivano dalla appartenenza alle Comunità europee.

L'esperienza degli scorsi anni ha dimostrato l'utilità e l'efficacia della scelta di concentrare in un unico strumento legislativo il recepimento, nel nostro ordinamento, della produzione normativa della Comunità e la modificazione delle norme interne risultate in contrasto con il diritto comunitario, secondo le statuizioni e le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia anche al fine di riportare l'annoso problema del contenzioso a livelli fisiologici.

Il presente disegno di legge comunitaria prevede l'attuazione di 136 direttive: numero certamente non esiguo, ma giustificato dal fatto che, in vista dell'apertura delle frontiere al 1° gennaio 1993, la legge comunitaria per il 1992 è stata, per così dire, «sacrificata» al raggiungimento dello scopo più urgente, quello cioè di dare immediato recepimento alle direttive previste nel Libro bianco finalizzate alla realizzazione del Mercato unico (legge 19 dicembre 1992, n. 489).

2. Conformemente all'articolo 3 della legge n. 86 del 1989, il disegno di legge comunitaria 1993 prevede tre forme di produzione normativa:

a) una normazione diretta, recante le disposizioni innovative occorrenti a confer-

mare l'ordinamento interno a quello comunitario;

b) il conferimento della delega legislativa;

c) l'autorizzazione al Governo ad operare con lo strumento del regolamento delegificante.

Il presente disegno di legge adopera tutte e tre queste leve, secondo criteri di scelta che tengono primariamente conto della complessità della normativa di attuazione.

Per l'attuazione delle direttive che richiedono l'introduzione di normative organiche si è quindi, di norma, fatto ricorso agli strumenti del decreto legislativo e del regolamento, mentre la normazione diretta è stata adottata per adeguare l'ordinamento interno alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee o per sanare infrazioni che darebbero altrimenti luogo a condanne, nonché in tutti quei casi in cui l'adattamento all'ordinamento comunitario richiede di introdurre nuove previsioni a carattere sufficientemente elementare.

Un provvedimento quale il presente disegno di legge, che non tratta una materia specifica ma è inteso all'adeguamento di vari settori di legislazione alla normativa comunitaria, presenta una organicità solo nello scopo finale, che unifica l'eterogeneità delle norme che lo compongono sotto il segno dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario.

Per recuperare un'organicità strutturale, il disegno di legge, articolato in titoli e capi, ripartisce in questi ultimi (titolo II) le varie disposizioni attuative raggruppandole secondo un criterio di materia, sia dal punto di vista del diritto interno sia nell'ottica comunitaria che non sempre coincide con il primo.

3. Passando ad illustrare la struttura del disegno di legge, è da osservare che il titolo

I contiene le disposizioni di carattere generale relative all'utilizzazione, nell'ambito sia della legge comunitaria, sia dell'azione amministrativa che ad essa si accompagna, delle diverse fonti di produzione normativa cui di volta in volta è opportuno far ricorso per adempiere agli obblighi comunitari (decreto legislativo, regolamento delegificante e altri atti amministrativi).

L'articolo 1 definisce l'oggetto complessivo della delega legislativa prevedendo altresì la procedura di emanazione dei decreti legislativi che, nei casi che verranno indicati dal Parlamento nel corso dell'esame del disegno di legge, potranno essere subordinati al previo parere delle Commissioni parlamentari. Quindi, mentre l'allegato A include tutte le direttive da recepire attraverso la delega, l'allegato B sarà formulato in sede parlamentare.

La delega è come per le precedenti leggi comunitarie soggetta a un termine annuale e, parimenti, potrà essere utilizzata per l'attuazione di modifiche nel frattempo intervenute sulle direttive dell'allegato A.

Tale facoltà, prevista già dalle precedenti leggi comunitarie, si è rivelata molto utile per assicurare fluidità al processo di adeguamento del diritto interno. Per facilitarne l'utilizzazione, viene ora previsto che in caso di sopravvenute modifiche, il termine della delega venga prorogato di sei mesi.

Di rilievo è altresì il disposto del comma 5 che viene incontro alla necessità di apportare correzioni e integrazioni ai decreti legislativi adottati nel termine della delega. Questa scansione ulteriore della legislazione delegata è ormai acquisita alla nostra esperienza legislativa.

L'articolo 2 enuncia i principi e criteri direttivi generali della delega legislativa, che corrispondono a quelli già dettati nelle precedenti leggi comunitarie salve le seguenti innovazioni:

1) una migliore formulazione del criterio relativo alle sanzioni, aggiornato agli attuali orientamenti della politica sanzionatoria ispirata a un uso prudente e selettivo della sanzione penale;

2) una previsione di risparmio finanziario attraverso l'accollo ai privati degli oneri connessi a prestazioni e controlli di uffici pubblici; tale indicazione sarà generalmente eseguita, salvo i casi in cui l'accollo delle spese risulti in contrasto con principi fondamentali del Trattato quali ad esempio le regole che vietano ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi;

3) una indicazione a carattere tecnico sostanziale circa le modalità di recepimento delle direttive che modificano precedenti direttive già recepite con atti legislativi.

Questi criteri generali sono poi integrati, nei successivi articoli del disegno di legge, da altri criteri particolari che si riferiscono ai contenuti specifici di semplici direttive o gruppi omogenei di esse.

L'articolo 3 apporta una modifica alla legge n. 86 del 1989 e segnatamente al comma 4 dell'articolo 4, in tema di procedure per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari degli schemi di decreti che attuano le direttive in via regolamentare.

Non diversamente da quanto previsto per gli schemi dei decreti legislativi, anche per gli schemi dei regolamenti sarà lo stesso Parlamento a decidere in sede di approvazione della legge comunitaria annuale, quali di essi dovranno essere sottoposti al previo parere delle Commissioni, ottenendo nel contempo uno snellimento delle procedure per quanto riguarda quegli schemi sui quali non si è reputato esser necessario un parere preventivo delle Camere, tenuto anche conto del fatto che per i regolamenti è previsto il parere del Consiglio di Stato, secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Rimane invece invariato il termine di quaranta giorni a disposizione delle Commissioni per l'emanazione del parere.

L'articolo 4 conferisce al Governo l'autorizzazione ad attuare, con il regolamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 86 del 1989, le direttive elencate nell'allegato C e le loro eventuali future modificazioni, come previsto dall'articolo 5, comma 1, della predetta legge.

L'articolo 5, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 86 del 1989, prevede fra gli allegati alla legge (allegato D) l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa.

L'articolo 6 estende l'ambito di applicazione del comma 5, dell'articolo 1 anche ai decreti già emanati in base alla legge comunitaria per il 1991 e alla legge 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno).

L'articolo 7 contiene una delega al Governo per l'emanazione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni sanzionatorie penali o amministrative per le violazioni di direttive da attuare, ai sensi del presente disegno di legge, in via regolamentare o amministrativa. La norma si rende necessaria poichè altrimenti, data la riserva di legge in materia penale, o le violazioni in questione rimarrebbero prive di adeguate sanzioni, oppure si sarebbe costretti ad utilizzare lo strumento del decreto legislativo per l'attuazione di direttive che per loro natura possono essere recepite più rapidamente con strumenti delegificatori, quali appunto i regolamenti, o con atti amministrativi.

Scindendo i due aspetti, invece, si fa salva sia l'esigenza di celerità e puntualità del recepimento con mezzi adeguati allo scopo, sia la necessità di prevedere un adeguato apparato sanzionatorio nel caso di violazioni delle disposizioni regolamentari e amministrative. I decreti delegati saranno comunque emanati nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 400 del 1988 rinviando, per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, a quanto disposto nel presente disegno di legge all'articolo 2, comma 1, lettera d).

La delega può essere anche adoperata per assolvere all'obbligo di assicurare effettività alle norme di regolamenti comunitari direttamente applicabili nel territorio nazionale e quindi per assicurare ai relativi divieti il necessario presidio sanzionatorio.

L'articolo 8 prevede infine la delega per l'emanazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di testi unici

delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista all'articolo 1.

La norma nasce dall'esigenza generalmente sentita di ricondurre ad unità e di coordinare in un unico testo la gran quantità di disposizioni che convergono a regolare una stessa materia, sia di provenienza nazionale che di derivazione comunitaria, specialmente in settori particolarmente articolati e delicati quali ad esempio quello degli appalti pubblici, dell'ambiente, della sanità veterinaria e delle assicurazioni. Inoltre i testi unici, oltre alla funzione codificatrice, potranno anche assolvere a quello di una delegificazione secondo le indicazioni generali della legge n. 400 del 1988.

Il titolo II detta disposizioni particolari di adempimenti diretti e i criteri speciali di delega.

L'articolo 9 detta criteri e principi direttivi per l'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/51/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei titoli professionali.

Tale direttiva si occupa di quei titoli per cui è richiesta una formazione che comprende un campo residuale rispetto alla direttiva 89/48/CEE recepita con decreto legislativo n. 115 del 1992 (concernente professioni per il cui accesso è prevista una formazione di livello universitario o superiore di almeno tre anni). Poichè la direttiva individua tre livelli di formazione che non sempre sono immediatamente riferibili ai titoli italiani, sarà necessario definire i parametri per individuare i titoli e le attività professionali che rientrano tra quelle contemplate dalla direttiva (lettera a); la direttiva inoltre prevede un meccanismo di «permeabilità» con la precedente direttiva 89/48/CEE creando così un unico sistema generale di riconoscimento per le professioni non contemplate da direttive specifiche ad eccezione delle direttive comprese nell'allegato B riguardanti i lavoratori autonomi: si è pertanto reso necessario prevedere l'estensione ai lavoratori dipendenti delle discipline dettate per i lavoratori autonomi (lettera b).

La lettera c) definisce le procedure di riconoscimento, disponendo che si provve-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

derà in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo n. 115 del 1992 che recepisce la direttiva 89/48/CEE, vista l'identità concettuale dei due sistemi. Poiché non vi è sempre identità tra titoli di altri Paesi membri e quelli italiani, la direttiva prevede che operi un meccanismo di compensazione che può consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio d'adattamento: i criteri *sub d)* ed *e)* regolano questa ipotesi, con particolare attenzione alle professioni giuridiche.

L'articolo 10 prevede l'equiparazione dei cittadini degli altri Stati della Comunità ai cittadini italiani, per quanto riguarda la loro iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati.

L'articolo 11 traccia gli specifici criteri e principi cui deve essere informato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi; i criteri evidenziano, in particolare, l'esigenza:

a) di fornire una esatta definizione degli appalti di servizi, anche ai fini di una loro distinzione rispetto a quelli di lavori e forniture, nonché quella di precisare le ipotesi in cui la nuova disciplina non può trovare applicazione;

b) di individuare i soggetti chiamati al rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva;

c) di determinare le modalità di calcolo degli importi stimati dei contratti soggetti alla disciplina della direttiva, che dovranno, in particolare, tener conto di quanto precisato all'articolo 7 della direttiva;

d) di precisare natura e funzione dei «concorsi di progettazione» di cui all'articolo 1, lettera *g)*, della direttiva, indicando i casi in cui è possibile far ricorso - e con quali modalità e quali limiti, anche di valore - ad essi nonché di escludere, in un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa, che al vincitore del concorso stesso possano poi essere affidati i relativi lavori o servizi, in tal senso richiamando il principio già enunciato nel disegno di legge quadro in materia di lavori pubblici, -

articolo 16 - recentemente approvato, in sede referente, dalla competente Commissione della Camera dei deputati;

e) di assicurare che i soggetti partecipanti alle procedure di appalto di servizi o ai concorsi di progettazione non vengano discriminati in relazione alla propria soggettività giuridica; la disposizione è intesa, in particolare, a consentire la partecipazione alle procedure in questione anche di soggetti che, in base a disposizioni di diritto interno (in particolare, la legge 23 novembre 1939, n. 1815), non potrebbero a tali procedure concorrere; tale esigenza innovativa consegue, in particolare, a quelle disposizioni della direttiva (articolo 13, paragrafo 4; articolo 26, paragrafo 3) che escludono che l'ammissione ai concorsi o alle gare possa essere limitata per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o giuridiche;

f) di stabilire i criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, prevenendo la possibilità di introdurre nell'ordinamento anche appositi elenchi ufficiali di prestatori;

g) di estendere la disciplina dei ricorsi giurisdizionali proponibili, in relazione agli appalti di lavori e di forniture, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche al settore degli appalti di servizi disciplinati dalla direttiva.

L'articolo 12 determina i principi per l'attuazione della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1992, n. 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale - ad esclusione dei casi previsti dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore - al fine di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia, vista l'importanza crescente che il noleggio e il prestito delle opere stanno acquistando e il registrarsi di un pericoloso aumento delle riproduzioni illegali in tali settori.

In particolare nei criteri di delega si chiede che vengano riconosciuti e discipli-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nati i diritti esclusivi connessi al diritto d'autore quali il diritto di fissazione, di riproduzione, di diffusione al pubblico e di distribuzione, nel quadro dei diritti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore; inoltre saranno previste disposizioni atte a tutelare autori ed artisti interpreti ed esecutori sotto un profilo economico, tramite un'irrinunciabile equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio; sono previste infine disposizioni transitorie per atti e contratti anteriori al 1° luglio 1994.

L'articolo 13 elimina dal nostro ordinamento delle disposizioni che comportano un regime di preferenza dei prodotti nazionali per quanto riguarda i loro sbocchi commerciali in pubbliche forniture e che, compartimentando il mercato si risolvono in violazioni dell'articolo 30 del trattato già registrate dalla Corte di giustizia con le sentenze 20 marzo 1990 (C. 21/88) e 16 maggio 1991 (C. 263/85). Nella stessa logica viene modificata una disposizione di contabilità di Stato che favorisce in termini procedurali (esonero dal parere del Consiglio di Stato) le forniture militari attinte al mercato nazionale.

L'articolo 14 detta i principi per il recepimento della direttiva del Consiglio 92/101/CEE, che modifica la direttiva 77/91/CEE, per quanto riguarda la salvaguardia e le modificazioni del capitale delle società per azioni.

La direttiva estende alle situazioni di controllo indiretto la disciplina sui limiti dell'acquisto delle azioni della società controllante da parte di società controllate.

La direttiva consente peraltro facoltà di deroga in situazioni di minor rilievo: criterio direttivo ai fini dell'esercizio di tali opzioni si è previsto debba essere la tutela del capitale così della controllante che della controllata.

Il capo II disciplina taluni aspetti in materia assicurativa.

Gli articoli 15 e 16 contemplano rispettivamente i principi per l'attuazione della direttiva 92/96/CEE (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta

diversa dall'assicurazione sulla vita e modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE) e della direttiva 92/49/CEE (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE). I criteri di delega prevedono obblighi a carico delle imprese assicuratrici allo scopo di permettere un adeguato controllo da parte dell'ISVAP; disciplinano il diritto del contraente di recedere dal contratto in caso di cessione del portafoglio; prevedono talune facoltà per le imprese assicuratrici in diverse ipotesi di gestione; regolano infine alcuni poteri dell'ISVAP di esigere informazioni dalle imprese assicuratrici sulle condizioni di polizza.

L'articolo 17 detta disposizioni in attuazione della direttiva del Consiglio del 20 giugno 1991, n. 91/371/CEE relativa all'applicazione dell'accordo tra la CEE e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Le imprese di assicurazione aventi sede sociale negli Stati della Comunità possono attualmente esercitare l'assicurazione contro i danni in regime di stabilimento aprendo agenzie o succursali in altri Stati della stessa Comunità una volta che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel ramo dalla propria competente autorità nazionale.

Un precedente stadio di questa disciplina, risultante in Italia dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, richiedeva anche l'autorizzazione della competente autorità dello Stato di stabilimento.

Di questa meno recente regolamentazione è stata prevista l'estensione alle imprese aventi sede sociale in Svizzera, con l'accordo cui ha riguardo la direttiva 91/371/CEE.

L'articolo 18, infine, detta i criteri di delega per l'attuazione della direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, n. 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

La direttiva fa seguito a quelle sui conti annuali e consolidati delle società (direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE), cui è stata

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

data attuazione con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed alle direttive sui conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (direttive nn. 86/635/CEE e 89/117/CEE), cui è stata data attuazione con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

I criteri direttivi riprendono dalle precedenti leggi di delega l'enunciato fondamentale per cui il complesso informativo dei documenti che costituiscono il bilancio e lo integrano devono fornire un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso informazioni complete ed analitiche.

Il capo III concerne la protezione del consumatore.

Le norme contemplate dall'articolo 19 mirano a sanare una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione delle Comunità europee con lettera di messa in mora del 21 settembre 1992.

Essa riguarda le disposizioni della legge 10 aprile 1991, n. 126 (Norme per l'informazione del consumatore), che investono il settore della etichettatura e della presentazione dei prodotti, fortemente vincolato e condizionato da principi della giurisprudenza della Corte CEE e da direttive comunitarie. Vengono quindi apportati i necessari adattamenti - che peraltro non sminuiscono la forte valenza del provvedimento - utilizzando anche allo scopo lo strumento flessibile del decreto attuativo già previsto dalla legge stessa.

L'articolo 20 detta i principi per il recepimento della direttiva 92/41/CEE del Consiglio del 15 maggio 1992, che modifica la direttiva 89/622/CEE, recante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco. In particolare tale direttiva, che attiene alle avvertenze sanitarie da apporre sui condizionamenti dei prodotti del tabacco, ha introdotto il divieto di commercializzazione dei tabacchi per uso orale (diversi dal tabacco da fiutare e da masticare), nonché l'obbligo di apporre anche sui condizionamenti dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette una avverten-

za sanitaria specifica in aggiunta a quella generale già prevista dalla citata direttiva 89/622/CEE.

Al fine di recepire la direttiva suindicata si è predisposta una norma che, con il comma 1, provvede ad introdurre il divieto dell'immissione in commercio dei prodotti del tabacco per uso orale, così come definiti dall'articolo 1, paragrafo 2) della menzionata direttiva 92/41/CEE.

Con il comma 2 si demanda ad apposito decreto interministeriale (Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità) la modifica della disciplina recata dai precedenti decreti interministeriali attuativi della direttiva base 89/622/CEE, al fine in particolare di disciplinare l'apposizione delle nuove avvertenze sanitarie specifiche sui condizionamenti dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette.

Con lo stesso comma viene inoltre stabilita la data ultima per l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni, in linea con quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, secondo periodo, della direttiva 92/41/CEE.

Con il comma 3 si prevede la possibilità di smaltimento delle scorte sui prodotti non conformi alle nuove prescrizioni a tutto il 31 dicembre 1994, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, ultimo periodo della direttiva 92/41/CEE.

Con il comma 4 viene ridisciplinato e completato il sistema sanzionatorio in caso di violazioni riguardanti il divieto di commercializzazione dei prodotti per uso orale nonché le prescrizioni relative alle avvertenze da apporre sui condizionamenti dei tabacchi.

Infine con il comma 5 le nuove prescrizioni vengono coerentemente estese anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati in virtù della normativa vigente.

L'articolo 21 si occupa del recepimento della direttiva del Consiglio 90/314/CE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». In particolare i criteri di delega prevedono che siano fatte salve le disposizioni più favorevoli dettate in termini di contratto di viaggio dalla legge 2 dicembre 1977, n. 1084 (con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione intern-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionale relativa al contratto di viaggio CCV, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970). Alla stessa legge n. 1084 del 1977 si fa rinvio per quanto attiene al risarcimento dei danni, diversi dal danno alle persone, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni. È, infine, previsto l'obbligo per l'organizzatore di stipulare un contratto di assicurazione a favore del consumatore per i danni suddetti.

Il capo IV contempla i criteri di delega per l'attuazione delle direttive in materia di sanità umana e veterinaria.

L'articolo 22 detta i principi per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/73/CEE che estende ai medicinali omeopatici alcune norme previste per i farmaci.

Così come previsto dalla direttiva, l'articolo prevede la predisposizione di una procedura semplificata per la registrazione dei medicinali omeopatici, consistente tra l'altro nella mancata approvazione preventiva delle indicazioni terapeutiche.

Per questo motivo è necessario che della mancata valutazione dell'efficacia terapeutica dei medicinali da parte del Ministero della sanità sia data evidenza sulla confezione o sul foglio illustrativo dei medicinali in questione, e che sia vietata qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali stessi, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 41 del 1992 che ha dato attuazione alla direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali.

Sempre al fine di semplificare la procedura di registrazione è infine previsto che la documentazione necessaria sia semplicemente esibita in originale, con l'obbligo di custodia una volta restituita e con l'onere per le imprese farmaceutiche di fornire al Ministero della sanità supporti informatici contenenti gli stessi elementi documentali.

L'articolo 23 detta i criteri per il recepimento della direttiva del Consiglio 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. La direttiva tende a combattere il fenomeno che vede l'impiego di sostanze il cui

commercio è di per sé legittimo, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illegale di stupefacenti, conformemente a quanto disposto dalla Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 19 dicembre 1988, ai negoziati della quale ha partecipato anche la Comunità europea. In particolare i criteri prevedono: l'armonizzazione con le norme nazionali; obblighi di comunicazione e informazione da parte degli operatori; modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al fine di prevedere le necessarie sanzioni penali e amministrative; una adeguata etichettatura ed una idonea documentazione della movimentazione di tali sostanze; un meccanismo di rapido adeguamento della normativa sia per quanto riguarda le tipologie delle sostanze, che delle altre misure tecniche adottate in sede comunitaria; l'armonizzazione e il coordinamento con le disposizioni dei Regolamenti CEE nn. 3677/90, 900/92 e 3769/92 recanti misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

L'articolo 24 prevede l'inserimento nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, di una norma che permetta un rapido adeguamento della legislazione nazionale in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi, prevedendo la possibilità per il Ministero della sanità di modificare con proprio decreto le norme tecniche in materia, al fine del recepimento della normativa comunitaria in questa materia particolarmente copiosa e in costante evoluzione.

L'articolo 25 reca i criteri di delega per le direttive in materia di sanità pubblica veterinaria; si tratta in particolare delle direttive:

- 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui alla direttiva 90/425/CEE;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 92/74/CEE, che concerne i medicinali veterinari e fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari;

- 92/118/CEE riguardante condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e importazioni, nella comunità, di animali.

All'attuazione della direttiva del Consiglio 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari è dedicato l'articolo 26.

In particolare i criteri di delega (oltre all'organizzazione di appositi piani nazionali per la valutazione e il controllo degli eventuali effetti di natura sanitaria o ambientale derivanti dall'impiego dei fitofarmaci e all'istituzione della fitofarmacopea ufficiale) prevedono la riorganizzazione presso il Ministero della sanità della Commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 (Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate), alla quale compete di esaminare le domande per richiedere la registrazione come presidi dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate. È infine previsto che il Ministro della sanità possa, con propri decreti, attuare le disposizioni tecniche contenute negli allegati alle direttive nonchè determinare le quantità massime di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerabili negli alimenti e nelle bevande.

L'articolo 27 riguarda l'attuazione della direttiva 93/5/CEE; questa prevede che gli Stati membri assistano la Commissione CEE e cooperino tra loro nell'esame scientifico di questioni relative a prodotti alimentari. Ciò comporterà lo svolgimento di studi, indagini e sperimentazioni con oneri allo stato non prevedibili dei quali, con la disposizione in esame, viene assicurata comunque la copertura mediante utilizzazione di risorse del Ministero della sanità.

Il capo V comprende la normativa in materia di lavoro.

L'articolo 28 concerne la direttiva del Consiglio del 14 ottobre 1991, n. 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di

lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.

La direttiva 91/533/CEE ha inteso stabilire che il lavoratore subordinato deve disporre di un documento contenente informazioni sugli elementi essenziali del contratto e del rapporto di lavoro. Specificazione di questo diritto è quella per cui, se il lavoratore è invitato a svolgere il suo lavoro in un paese diverso dal proprio, gli deve essere consegnato prima della partenza un documento contenente talune informazioni supplementari (tra queste la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione, i vantaggi collegati all'espatrio, le condizioni del rimpatrio).

La direttiva consente di prevedere l'esclusione di taluni limitati casi dall'ambito della normativa nazionale di attuazione: si tratta dei rapporti di durata inframensile o inferiore alle otto ore giornaliere od occasionali, sempre che la non applicazione della disciplina comune sia imposta da condizioni obiettive.

Nei criteri di delega questa possibilità di delimitazione del campo di applicazione della disciplina comune non è stata richiamata: si è ritenuto prevalente l'interesse del lavoratore alla precisa conoscenza delle condizioni del rapporto, mentre, la circostanza che l'informazione possa essere data anche dopo l'inizio del rapporto, nel termine che andrà fissato, è sembrata escludere la configurabilità di oggettivi impedimenti a realizzare l'anzidetto interesse.

I criteri di delega individuano i punti salienti del futuro intervento normativo.

In particolare è previsto che debbano configurarsi strumenti di tutela del diritto del lavoratore alle informazioni sul contenuto della regolamentazione applicabile al proprio rapporto.

L'articolo 29 contempla una estensione della delega già prevista agli articoli 1, 2 e 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. Al fine di garantire un completo e coordinato adeguamento della legislazione italiana in materia, si è preferi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to mantenere i criteri di cui all'articolo 43 della legge n. 142 del 1992, per l'attuazione delle direttive particolari adottate o che saranno adottate (ai sensi dell'articolo 16 della direttiva) entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, prevedendo di conseguenza un termine per l'esercizio della delega di due anni (comma 2) e integrando sin d'ora (comma 3) il succitato articolo 43 della legge n. 142 del 1992 con la direttiva 91/383/CEE.

Il capo VI contiene disposizioni che riguardano l'ambiente e l'agricoltura.

L'articolo 30 detta i criteri generali di delega per l'attuazione delle direttive in materia ambientale, ai quali seguono nei successivi articoli criteri specifici per ogni singola direttiva del settore considerata. In particolare si dovranno prevedere misure preventive e riparatorie di danno ambientale, verifiche periodiche dell'efficacia di piani e programmi di azione; tempestivi ed efficaci controlli e monitoraggio ambientale; informazioni al pubblico. Sarà inoltre necessario mantenere i livelli di protezione ambientale nazionali ove risultassero più rigorosi di quelli comunitari.

L'articolo 31 detta poi ulteriori specifici criteri di delega in aggiunta a quelli generali previsti all'articolo 30, per l'attuazione di due direttive in materia di tutela delle acque. Al comma 1 sono contemplati i principi per il recepimento della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane: promozione degli interventi per la protezione dell'ambiente; realizzazione, ristrutturazione e completamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione; compilazione di un primo elenco, nel decreto di recepimento, di aree sensibili individuate in base ai criteri previsti nella direttiva; individuazione di criteri di indirizzo per le regioni e le province autonome per l'ulteriore determinazione di successive aree sensibili; determinazione dei criteri di programmazione degli interventi di disinquinamento; promozione da parte delle regioni e delle province autonome di una programmazione pluriennale di interventi per il perseguimento delle fina-

lità di cui alle lettere a) e b) sul comma 1.

Il comma 2 contempla i principi per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. I criteri specifici prevedono l'individuazione di zone vulnerabili; la predisposizione e realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di programmi di azione, nonchè di codici di buona pratica agricola; la predisposizione di programmi di formazione e informazione per gli agricoltori; la predisposizione di programmi di verifica dell'efficacia dei programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili; il coordinamento con le azioni di risanamento con quelle da adottare in conformità alla direttiva 91/271/CEE di cui al comma 1.

L'articolo 32 contiene criteri specifici in materia di attuazione delle direttive sui rifiuti che recano una profonda revisione delle precedenti direttive - già attuate in Italia - indirizzate soprattutto a realizzare una maggiore certezza giuridica e una migliore corrispondenza ai dati scientifici della definizione di rifiuto, sulla quale riposa tutto il sistema normativo, e ad articolare le forme possibili di smaltimento privilegiando le finalità di recupero. In particolare la norma dispone che la normativa nazionale venga uniformata alle definizioni e classificazioni comunitarie dei rifiuti; conformemente alla direttiva (articolo 3 lettera b), direttiva 91/156/CEE) prevede che si favorisca il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia; utilizza la possibilità prevista dagli articoli 11 e 12 della direttiva 91/156/CEE e 3 della direttiva 91/689/CEE, di dispensare dall'autorizzazione talune tipologie di imprese specificate nelle direttive stesse; dispone sulla localizzazione degli impianti di smaltimento; prevede la predisposizione di piani di gestione dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi nonchè il coordinamento della normativa in materia di trasporto dei rifiuti con il regolamento CEE n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni dei rifiuti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 33 autorizza il Governo ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un atto di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione di impatto ambientale, relativamente ai progetti inclusi nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE. La disposizione mira a consentire un raccordo con la normativa di settore, oggetto di alcuni disegni di legge attualmente in discussione (Atti Senato 261, 958 e 1019).

L'articolo 34 si riferisce al completamento del recepimento della direttiva 87/217/CEE in materia di amianto, cui è stata data attuazione con legge 27 marzo 1992, n. 257.

L'articolo 35 prevede una delega a regolamentare i controlli in materia di agricoltura biologica, nonché il coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche nel settore di particolare rilievo per l'impatto sull'ambiente e la riqualificazione delle zone rurali.

Il capo VII contiene le disposizioni in materia di produzione industriale.

L'articolo 36 detta criteri per l'attuazione della direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti.

La direttiva è intesa a stabilire a livello comunitario una prescrizione generale di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato, destinati ai consumatori o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori.

La normativa d'attuazione dovrà enunciare i criteri in base ai quali potranno essere considerati sicuri i prodotti per i quali non vigono specifiche disposizioni comunitarie o nazionali stabilite nel rispetto del Trattato.

Dovranno essere individuati gli organismi competenti per il controllo e andrà regolato l'esercizio dei poteri per impedire temporaneamente o permanentemente la circolazione di prodotti rivelatisi pericolosi dopo la loro immissione in circolazione.

L'articolo 37 modifica l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, così come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il quale, nel sostituire la suddetta norma, ha introdotto la prescrizione che il pane sottoposto

a cottura parziale, surgelato, debba essere destinato al solo consumatore finale, precludendo così agli operatori intermedi la facoltà di aprire le confezioni di pane precotto surgelato al fine di ultimare la cottura prima della vendita o somministrazione al consumatore finale.

La prescrizione in argomento è stata contestata dalla Commissione CEE con procedura d'infrazione contro l'Italia per violazione dell'articolo 30 del Trattato stesso nonché dell'articolo 1 della direttiva 66/683/CEE sull'utilizzo dei prodotti.

Si rende pertanto necessaria, al fine di evitare una sicura pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, la modifica delle normative vigenti.

L'articolo 38 contempla norme modificative di disposizioni esistenti in tema di materiali a contatto con gli alimenti.

L'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, riguardante i materiali e gli oggetti destinati al consumatore finale, recita: «I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore».

Le direttive 90/128/CEE (riguardante le materie plastiche) e 92/15/CEE (riguardante le pellicole di cellulosa), prevedono che la disposizione sopra citata non si applica «ai materiali ed agli oggetti che, per loro natura, sono manifestamente destinati a venire a contatto con gli alimenti».

Il legislatore comunitario ha inteso esonerare dall'obbligo di cui al sopra citato comma 5, i materiali e gli oggetti che, per loro natura, sono manifestamente destinati al contatto con gli alimenti, già soggetti a disciplina specifica.

In relazione a quanto sopra esposto, si rende necessario emendare il citato comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 108 del 1992.

L'articolo 39 prevede l'abrogazione di norme che proibiscono l'uso dei solventi metanolo e propanolo, in contrasto con

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quanto disposto dalla direttiva 92/115/CEE concernente i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti in quanto essa invece consente, entro determinati limiti, l'uso di tali sostanze. La norma permette così di poter dare attuazione alla direttiva in via amministrativa. L'abrogazione avrà effetto dal momento in cui entreranno in vigore le norme tecniche di attuazione della direttiva in questione.

L'articolo 40 modifica l'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, che prevede, tra l'altro, la necessità di autorizzazione all'esportazione - rilasciata dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - per gli idrocarburi estratti dal sottofondo marino nazionale.

Tale disposizione ostacola la libera circolazione del mercato unico. Si è reso necessario specificare che tale autorizzazione rimane in vigore solo per l'esportazione in Paesi extracomunitari.

L'articolo 41 dà esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di giustizia CEE del 18 febbraio 1992, nella quale l'Italia è stata riconosciuta essere venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 30 del Trattato, avendo consentito il rilascio di licenze obbligatorie quando un brevetto per invenzione industriale o per nuova varietà vegetale non viene attuato sotto forma di produzione nel territorio nazionale e quando il brevetto viene attuato sotto forma di importazioni da altri Stati membri. La norma vigente viene emendata nel senso di prevedere l'equiparazione ai fini in esame del territorio di uno Stato membro a quello italiano, con conseguente modifica degli articoli 53 e 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali).

L'articolo 42 contiene i criteri per l'attuazione della direttiva 92/44/CEE del Consiglio sulla fornitura di una rete aperta alle linee affittate (*Open Network Provision - ONP*).

Il decreto legislativo d'attuazione dovrà prevedere un insieme minimo di linee

affittate conformemente all'allegato II della citata direttiva al fine di garantire un'offerta armonizzata in tutta la comunità in condizioni di libero accesso; la disciplina della procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate e della procedura di controllo sugli organismi di telecomunicazione nonché della procedura di conciliazione di cui all'articolo 12 della direttiva in rapporto anche agli ordinari rimedi giurisdizionali, limitatamente agli aspetti che riguardano l'ordinamento nazionale.

L'articolo 43 dispone che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, siano individuate, con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, le direttive e le disposizioni vincolanti per gli enti italiani responsabili di una grande rete di gas naturale ad alta pressione (individuate nell'allegato alla direttiva 91/296/CEE e successive modifiche e integrazioni) necessarie per garantire gli obblighi di informazione nei confronti della comunità e delle autorità nazionali, nonché gli obblighi di negoziazione previsti dalla direttiva stessa.

Il capo VIII contiene due articoli che regolano le relazioni con la comunità.

L'articolo 44 istituisce presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria. Il comitato viene istituito sulla scorta di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 1993 (Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali), che alla lettera l) prevede la delega relativa alla formazione di operatori pubblici e privati, con riferimento ai temi e ai problemi comunitari. I commi 2 e 3 regolano le risorse e la procedura di composizione, organizzazione e funzionamento da definirsi con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 45 concerne le maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio, da versare alla CEE per mancato utilizzo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'impiego delle somme trasferite dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dei beneficiari operanti in Italia potrebbe determinare perdite di cambio in caso di restituzione in ECU di quota parte delle somme ricevute.

La restituzione, da effettuarsi per il tramite del Fondo di rotazione, così come si desume dall'articolo 74, comma 2, lettera b), della legge 19 febbraio 1992, n. 142, può, in effetti, essere originata o dall'eventuale esuberanza del trasferimento rispetto alle effettive esigenze, o

dal mancato od irregolare utilizzo da parte del beneficiario.

In questo caso, l'eventuale onere per la perdita di cambio non potrà che far carico al beneficiario.

L'unico provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI****Art. 1.**

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

Art. 2.

*(Criteri e principi direttivi generali
della delega legislativa)*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi sarà prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse

protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

Art. 3.

*(Modificazione dell'articolo 4
della legge 9 marzo 1989, n. 86)*

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

Art. 4.

*(Attuazione di direttive comunitarie
in via regolamentare)*

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

Art. 5.

*(Attuazione di direttive comunitarie
in via amministrativa)*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D.

Art. 6.

*(Delega al Governo per il completamento
dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992,
n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489)*

1. La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489.

Art. 7.

*(Delega al Governo
per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega sarà esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 8.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

2. I testi unici di cui al comma 1 potranno disporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, escluse quelle di competenza regionale.

3. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico è emanato anche in mancanza di detto parere.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

CAPO I

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE

Art. 9.

(Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire i parametri per individuare i titoli e le attività professionali che rientrano tra quelle contemplate dalla direttiva, nonché i parametri che individuano una formazione regolamentata;

b) prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle direttive di cui all'allegato B, relative ad attività non salariate, all'esercizio delle medesime attività a titolo subordinato;

c) per le procedure di riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attività professionali da parte di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

d) nei casi in cui si rimette allo Stato membro la scelta del meccanismo compensativo, dare, in linea di massima, la preferenza alla prova attitudinale in luogo del tirocinio di adattamento;

e) indicare le attività professionali il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attività consista nel fornire consulenza o assistenza concernenti il diritto nazionale e, in relazione ad esse, prevedere, quale condizione d'accesso per i cittadini comunitari, il superamento di una prova attitudinale.

Art. 10.

(Iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati)

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

Art. 11.

(Appalti di servizi)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le attività oggetto della direttiva e gli ambiti oggettivi di esclusione della sua applicabilità;

b) individuare i soggetti destinatari della direttiva;

c) stabilire le modalità per il calcolo dell'importo stimato dei contratti soggetti alla disciplina della direttiva;

d) definire natura e funzione dei concorsi di progettazione, tracciando le linee guida relative a possibilità, modalità e limiti della loro utilizzazione ed escludendo l'affidamento di lavori o servizi al vincitore del concorso;

e) disciplinare le procedure di appalto di servizi e i concorsi di progettazione garantendo trattamenti non discriminatori, anche in relazione alla natura giuridica dei soggetti concorrenti;

f) stabilire i criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, anche con riferimento alla possibilità di istituire appositi elenchi ufficiali di prestatori;

g) prevedere l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche agli appalti di servizi.

Art. 12.

(Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione;

b) dovrà essere disciplinato il prestito da parte delle istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione spettante in tal caso all'autore;

c) dovranno essere riconosciuti e disciplinati, nel quadro dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo II della direttiva, a favore dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o

audiovisive, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;

d) saranno introdotte disposizioni per assicurare ad autori ed artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio; saranno altresì attuate, fatte salve clausole contrattuali contrarie, le disposizioni in materia di presunzione di cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori;

e) dovranno essere previste disposizioni transitorie per atti e contratti fatti o stipulati prima del 1° luglio 1994.

Art. 13.

(Soppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche)

1. L'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro delle Comunità europee, nonché per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro delle Comunità europee, non si applica il disposto del precedente articolo 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma».

2. Sono abrogati gli articoli 113 e 114 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 14.

(Salvaguardia del capitale delle società per azioni: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto;

b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale della società controllante e di quella controllata;

c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima;

d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra società in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'articolo 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90.

CAPO II

ASSICURAZIONI

Art. 15.

(Assicurazione vita: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che ciò possa costituire una condizione preliminare per l'esercizio delle loro attività;

b) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per tale istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;

c) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

d) dovrà prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa avente sede legale in un altro Stato membro, nonché quando l'impresa cessionaria non sia stabilita in Italia;

e) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;

f) dovrà prevedersi la possibilità per le imprese autorizzate ad esercitare l'attività nei rami vita di essere autorizzate all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese autorizzate ad esercitare unicamente l'attività nei rami infortuni e malattia, la possibilità di essere autorizzate anche all'esercizio dei rami vita;

g) dovrà prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e che le attività relative ai rischi infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione dell'impresa, dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita;

h) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi;

i) dovrà prevedersi la facoltà per le imprese di investire le attività a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo altresì opportune garanzie per i prestiti,

nonchè fissando, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

l) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato *deroghe temporanee*;

m) sarà regolamentata la possibilità per le imprese di non applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonchè di derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba detenere attività in una valuta per un importo non superiore al 7 per cento delle attività esistenti in altra valuta;

n) verrà previsto che qualora un impegno debba essere rappresentato da attività espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo sia considerato e rispettato qualora tali attività siano espresse in ECU;

o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del contraente;

p) sarà previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;

q) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere, per ogni impresa ope-

rante sul territorio della Repubblica, la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività;

r) verrà previsto che le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27 novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva si conformino a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998.

Art. 16.

(Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/49/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'ISVAP l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per l'Istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;

b) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

c) dovrà prevedersi la facoltà dell'assicurato di recedere dal contratto in caso di trasferimento di tutto o di parte del portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni, stipulati in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, da parte di un'impresa avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica ad un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso da quello di prestazioni di servizi;

d) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunzi espressamente all'autorizzazione;

e) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di paesi terzi;

f) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali delle stesse, nonché di formulari ed altri stampati che le imprese utilizzano o intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti;

g) dovrà prevedersi che le imprese possano investire le riserve tecniche secondo le categorie di attivi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa; per quanto attiene ai prestiti, dovrà stabilirsi che saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche soltanto i prestiti garantiti da ipoteca su beni immobili; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; quanto ai crediti verso i riassicuratori, nonché verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto dall'articolo 31, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295. Dovrà comunque prevedersi la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

h) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;

i) dovrà prevedersi che gli attivi a copertura delle riserve tecniche da esprimersi in una delle valute CEE possano essere espressi anche in ECU;

l) sarà previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai sensi della legge italiana, le imprese comunichino preventivamente al-

l'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione;

m) per le imprese che si propongono di coprire nel territorio della Repubblica, in regime di prestazione di servizi, i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, sarà prevista la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo del rappresentante per la gestione dei servizi, nonchè l'adesione all'Ufficio nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada;

n) sul contratto o qualsiasi documento che conceda la copertura, nonchè sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, dovrà figurare altresì il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 12-bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE.

Art. 17.

(Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera)

1. In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di libertà di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 18.

(Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa dovrà fornire

con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) andrà realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticità dell'informazione del bilancio volte alla tutela dei soci, dei terzi e degli assicurati, perseguendo altresì condizioni di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità europea. In particolare:

1) non dovrà prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio di cui all'articolo 5 della direttiva;

2) dovranno essere stabilite le modalità di presentazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa;

3) dovrà essere prevista una suddivisione più particolareggiata delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 78/660/CEE, richiamato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, ferma restando la possibilità per l'Autorità di vigilanza di richiedere informazioni integrative o più dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

c) si dovrà stabilire che le imprese esercenti esclusivamente la riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo «non vita» per la totalità delle loro operazioni;

d) si dovrà garantire la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità dell'impresa o ente assicurativo, anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a particolare prudenza, procedendo tra l'altro a:

1) prevedere che l'Autorità di vigilanza possa autorizzare la deduzione delle spese di acquisto dei contratti di assicurazione poliennale dalla riserva premi e, per il ramo «vita», dalle riserve matematiche;

2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di cui al punto c) dell'attivo dello stato patrimoniale, regole basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione;

3) indicare il valore corrente degli investimenti nella nota integrativa a de-

correre dal bilancio relativo all'esercizio 1997, salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore corrente andrà indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999;

4) prevedere che, qualora il costo di acquisizione delle obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci CII e CIII dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza potrà essere ammortizzata per quote entro e non oltre la data di rimborso dei titoli stessi;

5) prevedere la possibilità di utilizzare metodi statistici e matematici nel calcolo della riserva per l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione preventiva dell'Autorità di vigilanza;

6) stabilire che la riserva sinistri del ramo «non vita» sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorità di vigilanza potrà autorizzare anche l'impiego di metodi statistici. Nella determinazione del costo si potrà tenere conto dei proventi netti derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla lettera g) dell'articolo 60 della direttiva;

7) prevedere l'applicazione del secondo dei metodi indicati all'articolo 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del tipo di assicurazione, nel momento di redazione del bilancio, le informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa;

e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato si dovrà tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 66 della direttiva e sarà consentito di derogare alla disposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), della direttiva del Consiglio 83/349/CEE quando le operazioni tra le società siano state concluse alle normali condizioni del mercato ed abbiano conferito diritto agli assicurati.

CAPO III

PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 19.

(Norme per l'informazione del consumatore)

1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1»;

b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «e le norme di attuazione di cui al comma 2»;

c) il comma 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anzichè sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi»;

d) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Deroga). - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento»;

e) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1».

Art. 20.

(Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonché disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo)

1. In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, è vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto commestibile.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, sono dettate le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati, conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 92/41/CEE. L'applicazione delle predette disposizioni sarà fissata per una data anteriore al 1° gennaio 1994.

3. La commercializzazione dei prodotti del tabacco esistenti al 1° gennaio 1994 e non conformi alle prescrizioni attuative della citata direttiva del Consiglio 92/41/CEE, relative al condizionamento ed all'etichettatura di tali prodotti secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 2, è consentita fino al 31 dicembre 1994.

4. Salvo il disposto del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 90 milioni chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco recanti un condizionamento o un'etichettatura non conforme alle prescrizioni dettate dall'articolo 46 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dal presente articolo o dai relativi decreti di attuazione, nonchè chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco per uso orale di cui al comma 1.

5. Le disposizioni tecniche di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

Art. 21.

(Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'offerta del servizio «tutto compreso» ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

c) per i servizi «tutto compreso» venduti e offerti in vendita dall'organizzatore, direttamente o tramite un venditore, l'organizzatore ha l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del consumatore, che dia diritto a quest'ultimo di ottenere direttamente dall'assicuratore il rimpatrio ed il risarcimento dei danni derivati da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, oltre al rimborso dei fondi depositati se l'organizzatore non sia in grado di provvedervi.

CAPO IV

SANITÀ

Art. 22.

*(Medicinali omeopatici per uso umano:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/73/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una procedura semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici per uso umano che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva;

b) prevedere che sulle confezioni o sul foglio illustrativo di ogni medicinale omeopatico soggetto a procedura semplificata di registrazione venga riportata una frase che indichi che l'efficacia terapeutica del medicinale non è stata valutata dal Ministero della sanità;

c) vietare qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata di registrazione;

d) prevedere che gli originali delle documentazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e di quelle presentate ai fini della procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici possano, dopo verifica della loro regolarità e completezza, essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo di custodia; le predette imprese forniranno al Ministero della sanità supporti informatici contenenti gli stessi elementi documentali, rispondenti alle caratteristiche tecniche che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità.

Art. 23.

*(Stupefacenti e sostanze psicotrope:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa alla fabbricazione

e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, sarà informata ai seguenti criteri direttivi:

a) armonizzare le norme nazionali relative alla fabbricazione e all'immissione in commercio delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

b) prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace cooperazione tra le autorità competenti e operatori, con la determinazione di obblighi di comunicazione e informazione delle operazioni effettuate, nonché delle operazioni sospette;

c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative;

d) prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse;

e) prevedere strumenti per il tempestivo recepimento delle modifiche e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonché delle altre misure tecniche adottate in sede comunitaria;

f) dettare le connesse e occorrenti disposizioni integrative dei regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e n. 3769/92, recanti misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Art. 24.

(Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 1-bis. - 1. L'allegato di cui all'articolo 1 può essere modificato con decreto

del Ministro della sanità per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie».

Art. 25.

(Direttive in materia di sanità pubblica veterinaria: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni;
- b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
- c) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali;
- d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuità del prodotto.

Art. 26.

(Prodotti fitosanitari: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana;
- b) prevedere appositi piani nazionali per la valutazione ed il controllo di eventuali effetti di natura sanitaria o ambientale derivanti dall'impiego dei fitofarmaci;
- c) istituire la fitofarmacopea ufficiale;
- d) prevedere la riorganizzazione della Commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, anche al fine di dare attuazione ai programmi comunitari di valutazione o revisione delle sostanze attive dei fitofarmaci;
- e) prevedere che le spese di funzionamento della Commissione di cui alla lettera

d) siano a carico dei titolari della registrazione di fitofarmaci, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità;

f) prevedere che con decreto del Ministro della sanità siano attuate le disposizioni tecniche contenute negli allegati, nonché, in adempimento di disposizioni comunitarie, siano fissati i criteri per l'applicazione delle prescrizioni relative alle prove e agli esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo di prodotti fitosanitari non autorizzati e le caratteristiche del sistema standardizzato delle informazioni fra gli Stati membri;

g) prevedere che il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, con proprio decreto determini le quantità massime di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerate negli alimenti e nelle bevande, tenendo conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive;

h) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione, nonché quelle necessarie per l'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, siano emanate in via regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 27.

(Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25 febbraio 1993, si farà fronte con i proventi delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità in applicazione dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPO V

LAVORO

Art. 28.

(Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro è tenuto a portare a conoscenza del lavoratore, in forma scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro;

b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all'articolo 4 della direttiva;

c) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva.

Art. 29.

(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro)

1. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è estesa alla attuazione delle direttive particolari già adottate o che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al comma 1 è fissato in due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dopo le parole:

«90/679/CEE» sono aggiunte le seguenti:
«nonchè 91/383/CEE».

CAPO VI

AMBIENTE E AGRICOLTURA

Art. 30.

(Tutela dell'ambiente: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti di cui all'allegato A sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale attraverso:

1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;

2) previsione di verifiche periodiche della efficacia di piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e tempestiva realizzazione;

3) misure volte ad assicurare la tempestività ed efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;

4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti;

b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove più rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria;

c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore.

Art. 31.

(Tutela delle acque: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamen-

to delle acque reflue urbane, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) promuovere gli interventi necessari per proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative degli scarichi delle acque reflue urbane;

b) assicurare la realizzazione, la ristrutturazione ed il completamento di reti fognarie e degli impianti di depurazione per il convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane;

c) individuare nel decreto di recepimento, sulla base dei criteri di cui all'allegato II della direttiva, un primo elenco di aree sensibili per le quali risultino già disponibili i dati per la caratterizzazione qualitativa, nonché determinare i criteri di indirizzo per la successiva individuazione delle ulteriori aree sensibili da parte delle regioni e delle province autonome;

d) definire i criteri generali per l'ottimale programmazione degli interventi di disinquinamento dal punto di vista del rapporto tra costi e benefici;

e) prevedere che le regioni e le province autonome promuovano per le finalità di cui alle lettere a) e b) un programmazione su base pluriennale di interventi corredata da relativi costi di investimento e di esercizio, da finanziare attraverso l'adeguamento, previsto dagli articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e nelle forme di gestione previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal citato articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuare le acque inquinate dai nitrati per una prima definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati disponibili derivanti dai piani di campionamento effettuati in esecuzione della legislazione vigente; predisporre ed effettuare ulteriori piani

di campionamento atti a consentire una delimitazione più puntuale delle zone vulnerabili;

b) predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili, programmi di azione da parte delle regioni e delle province autonome sulla base dei criteri stabiliti dai Ministri competenti;

c) predisporre da parte delle regioni e delle province autonome codici di buona pratica agricola, che prevedano piani di spandimento delle deiezioni zootecniche e di fertilizzazione, sulla base dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e del Ministro competente per l'agricoltura;

d) predisporre programmi di formazione e di informazione per gli agricoltori, a valere sulle risorse comunitarie concernenti la formazione agricola;

e) predisporre programmi periodici di verifica dell'efficacia dei programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili;

f) coordinare le azioni di risanamento svolte ai sensi della direttiva con quelle da adottare in conformità con la direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Art. 32.

(Rifiuti: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria;

b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;

c) adottare forme separate di conferimento e raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;

d) favorire il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia, prevedendo, in particolare, l'esonero dall'obbligo di autorizzazione nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della direttiva 91/156/CEE, nel rispetto delle condizioni indicate nei medesimi articoli e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE;

e) prevedere l'obbligatorietà dello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali definiti per il conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;

f) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali;

g) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità all'articolo 7 della direttiva 91/156/CEE e all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE;

h) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento CEE n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio.

Art. 33.

(Valutazione di impatto ambientale)

1. In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE.

Art. 34.

(Amianto: criteri di delega)

1. All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvederà in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni più restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 35.

(Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola con metodo biologico.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'autorità di coordinamento, con la partecipazione regionale, per le attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;

b) disciplina degli organismi pubblici o privati incaricati delle attività di controllo, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;

c) disciplina del riconoscimento delle autorità o degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;

d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica;

e) disciplina del riconoscimento degli organismi incaricati del controllo nella fase della commercializzazione;

f) disciplina dei requisiti di accreditamento dei laboratori di analisi per le verifiche di correttezza sui mezzi di produzione e sui prodotti dell'agricoltura biologica.

CAPO VII

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 36.

*(Sicurezza generale dei prodotti:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/59/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno previste le modalità per individuare i prodotti e i settori assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;

b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;

c) il controllo della conformità dei prodotti agli obblighi di sicurezza sarà assegnato ad organi che già presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni;

d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonché l'informazione alla popolazione nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumità;

e) sarà assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva.

Art. 37.

(Pane parzialmente cotto)

1. L'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, già sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. È denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodio).

2. Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato e non, se destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità di cottura.

3. La vendita del pane ottenuto per completamento di cottura di pane parzialmente cotto deve essere effettuata in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto».

2. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Art. 38.

(Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti)

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, è sostituita dalla seguente:

«*c*) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure il

marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunità».

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari».

Art. 39.

*(Attuazione della direttiva
92/115/CEE in materia di solventi)*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è abrogato.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e ai sensi dell'articolo 5, per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/115/CEE.

Art. 40.

(Esportazioni di carburanti)

1. Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, le parole: «Essi non possono essere esportati» sono sostituite dalle seguenti: «Essi non possono essere esportati in Paesi extracomunitari».

Art. 41.

*(Licenza obbligatoria in seguito
a mancata utilizzazione del brevetto)*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente:

«La disposizione di cui al primo comma non si applica quando gli oggetti siano prodotti in uno Stato membro delle Comunità europee».

2. Al primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, dopo le parole: «non abbia attuato nel territorio dello Stato», sono inserite le seguenti: «o in quello di uno dei Paesi membri delle Comunità europee».

Art. 42.

*(Fornitura di linee affittate
su reti pubbliche di telecomunicazione:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/44/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire, in ragione della domanda, la realizzazione e la fornitura di un insieme minimo di linee affittate da mettere a disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso;

b) disciplinare, nel rispetto di criteri di trasparenza, la procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate di cui all'articolo 5 della direttiva e la procedura di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva stessa;

c) disciplinare, per quanto riguarda gli aspetti relativi all'ordinamento nazionale, la procedura di conciliazione di cui all'articolo 12 della direttiva, anche in rapporto agli ordinari rimedi giurisdizionali.

Art. 43.

(Transito di gas naturale sulle grandi reti)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/296/CEE, e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire

l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.

CAPO VIII

RELAZIONI CON LA COMUNITÀ

Art. 44.

(Sviluppo della formazione comunitaria)

1. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria, con lo scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel personale pubblico e nel settore privato, la conoscenza e l'esperienza delle attività delle Comunità europee, anche con riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e sull'economia nazionale.

2. Il Comitato è assistito dalle strutture del Dipartimento e può valersi di risorse ordinarie di bilancio del Dipartimento medesimo, oltre che di contributi di altri organismi pubblici e privati e di istituzioni comunitarie.

3. I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati al funzionamento del predetto Comitato.

4. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono regolati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la partecipazione di Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o privati che contribuiscano alle attività del Comitato.

Art. 45.

*(Maggiori risorse determinate
dalla variazione del cambio da versare
alla CEE per mancato utilizzo)*

1. Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo, fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quella di riversamento al Fondo medesimo.

2. Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione gravano sulle disponibilità del Fondo medesimo.

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

LIBERA CIRCOLAZIONE

- 92/50/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
- 92/51/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.
- 92/100/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.
- 92/101/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1992, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

ASSICURAZIONI

- 91/674/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.
- 92/49/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita).
- 92/96/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita).

TUTELA DEI CONSUMATORI

- 90/314/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

SANITÀ

- 91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
- 92/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.
- 92/73/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici.
- 92/74/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari.
- 92/109/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
- 92/118/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

LAVORO

- 91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.
- 91/533/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
- 92/57/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
- 92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

AMBIENTE E AGRICOLTURA

- 87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- 91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
- 91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
- 91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- 91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

- 92/44/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate.
- 92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

ALLEGATO B (1)

(articolo 1, comma 4, e articolo 9 lettera b)

(1) *Si veda quanto esposto nella Relazione, pag. 4.*

ALLEGATO C
(articolo 4)

- 89/360/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 maggio 1989, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini.
- 89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- 91/269/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1991, che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisucose.
- 91/342/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri.
- 91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- 91/440/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- 91/499/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 64/432/CEE in relazione alla diagnosi della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica.
- 91/672/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna.
- 91/685/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.
- 91/687/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica.
- 92/33/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.
- 92/34/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 92/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.
- 92/40/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.
- 92/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
- 92/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- 92/45/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.
- 92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (*esclusi l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 11, paragrafo 1*).
- 92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.
- 92/66/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle.
- 92/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
- 92/90/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione.
- 92/102/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
- 92/110/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.
- 92/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 92/117/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

92/119/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

ALLEGATO D

(articolo 5)

- 88/599/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
- 89/338/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
- 89/369/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
- 89/429/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
- 90/211/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE, per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori.
- 90/487/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.
- 91/31/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di «banche multilaterali di sviluppo» di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.
- 91/126/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 febbraio 1991, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- 91/127/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 febbraio 1991, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione di tuberi-seme di patate.
- 91/157/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
- 91/188/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 marzo 1991, recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 91/224/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.
- 91/226/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 91/287/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT).
- 91/296/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.
- 91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
- 91/321/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
- 91/325/CEE: Direttiva della Commissione, dell'1° marzo 1991, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (*limitatamente all'allegato V*).
- 91/334/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 giugno 1991, recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.
- 91/336/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 giugno 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 91/356/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.
- 91/357/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari.
- 91/410/CEE: Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 91/412/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 91/632/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 91/659/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).
- 91/662/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/297/CEE del Consiglio in relazione al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso di urto.
- 91/671/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
- 91/681/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.
- 91/688/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi.
- 91/692/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.
- 92/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
- 92/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
- 92/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego dei limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.
- 92/7/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 92/14/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).
- 92/19/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 marzo 1992, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere.
- 92/21/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1.
- 92/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi.
- 92/23/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio.
- 92/24/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore.
- 92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 92/37/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1992, recante sedicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (*limitatamente all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 1*).
- 92/52/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
- 92/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 92/54/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 92/55/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissioni dei gas di scarico).
- 92/61/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
- 92/62/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 luglio 1992, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 92/63/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 luglio 1992, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- 92/64/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 luglio 1992, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 92/69/CEE: Direttiva della Commissione, del 31 luglio 1992, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 92/71/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identità nel passaggio da uno Stato membro all'altro.
- 92/72/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono.
- 92/76/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.
- 92/86/CEE: Quindicesima direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1992, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
- 92/87/CEE: Direttiva della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari.
- 92/88/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 92/89/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che modifica l'allegato I della quarta direttiva 73/46/CEE, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.
- 92/95/CEE: Direttiva della Commissione, del 9 novembre 1992, che modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.
- 92/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
- 92/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica l'allegato V della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
- 92/99/CEE: Direttiva della Commissione, del 17 novembre 1992, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 92/103/CEE: Direttiva della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
- 92/105/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione.
- 92/106/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.
- 92/107/CEE: Direttiva della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.
- 92/112/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio.
- 92/114/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N.
- 92/115/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicina-

mento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

- 92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.
- 92/121/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi.
- 93/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1993, che modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (Metodi di analisi per gli oligoelementi).
- 93/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 gennaio 1993, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
- 93/3/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.
- 93/4/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
- 93/5/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari.
- 93/8/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- 93/9/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- 93/10/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- 93/11/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale.
- 93/12/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

93/17/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni.

93/18/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.